

R.g. N.R. 53962/19

Sentenza n. 5352/2020

R.g. Dib. 20823/19

Depositata il

Irrevocabile il

Redatta scheda il

Appello/Ricorso proposto da

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo Italiano

Il Giudice Dott. [REDACTED] all'udienza del 2 luglio 2020 ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di:

1) [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], [REDACTED];

= libero, già comparso =

Assistito e difeso di fiducia dall' [REDACTED] del [REDACTED]

**IMPUTATO**

vedasi allegato

Le parti hanno così concluso:

Il P.M.: "assoluzione perché il fatto non sussiste"

Il difensore dell'imputato: "assoluzione perché il fatto non sussiste"



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale Ordinario di Roma

**PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO  
PER LA CONVALIDA DELL'ARRESTO E PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO**  
(art. 449 c segg c.p.p.)

N. 53962/19 R.G. notizie di reato

IL P.M.

Visti gli atti del procedimento penale indicato iscritto nel registro delle notizie di reato in data 06/12/2019 nei confronti di:

[REDACTED]

Visti gli artt. 352 comma IV° e 355 comma II° C.P.P.; **Convalida le perquisizioni ed i sequestri di cui ai verbali in atti, ricorrendo i presupposti richiesti dalla legge in flagranza di reato e concernendo gli stessi la giustificata ricerca ed acquisizione di cose costituenti corpo del reato (o comunque di cose pertinenti al reato) e necessarie per l'accertamento del fatto.**  
Roma 06 dicembre 2019

Visti gli artt. 558 C.P.P. e 163 Disp. att. C.P.P.

**Rilevato** che il predetto è stato tratto in arresto dalla Polizia Giudiziaria procedente in data 05/12/2019 alle ore 11.45

**D I S P O N E**

la presentazione del predetto per il giorno 6 dicembre 2019 davanti al Tribunale [REDACTED] in composizione monocratica per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo in relazione all'imputazione seguente:

del delitto di cui all'art.73, comma 4° (in relazione al comma 1°), D.P.R. 9.10.1990 n.309 (T.U.L.Stup.), in relazione agli artt.26 e 28 dello stesso d.p.r., perché, senza essere in possesso di autorizzazione, poneva in essere una coltivazione di nr. 4 piantine di "Cannabis Indica" dell'altezza di cm. 110 cadauna.

Fatto commesso [REDACTED]

Roma il 06 dicembre 2019

II PUBBLICO MINISTERO

## MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di arresto eseguito in data 5 dicembre 2019 dai militari della Compagnia dei Carabinieri di [REDACTED], [REDACTED] è stato condotto davanti a questo Giudice per la convalida ed il successivo giudizio per direttissima, per rispondere del reato precisato in rubrica.

All'udienza, sentito l'arrestato e sulla base degli atti, il Giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto altresì procedersi a giudizio per direttissima.

In seguito a rinvio per la richiesta di termine a difesa avanzata dal difensore, l'imputato ha quindi chiesto che il processo venisse celebrato nelle forme del rito abbreviato nei termini di cui a verbale, ed il Giudice ha provveduto in conformità, ammettendo il rito prescelto e rinviando alla odierna udienza per la discussione.

Infine, sentite le parti, all'esito della camera di consiglio del 2 luglio 2020, il Giudice ha deciso come da separato dispositivo.

Sulla base degli atti contenuti nel fascicolo, l'imputato può essere assolto nei termini di cui sotto si dirà.

In punto di fatto, è pacifico che, in data [REDACTED], intorno alle [REDACTED] militari appartenenti alla Legione dei Carabinieri [REDACTED] - nel corso di una attività finalizzata al rintraccio ed al controllo di due cittadini [REDACTED] dimoranti in una [REDACTED] di una [REDACTED] - decidevano di procedere ad una perquisizione domiciliare presso la predetta abitazione di cui l'odierno imputato [REDACTED] era proprietario. Nel corso delle operazioni, venivano rinvenute quattro piantine di marijuana della lunghezza di circa cm 110 ciascuna e delle lampade a luce violetta.

L'esatta entità della marijuana caduta in sequestro è stata accertata dapprima in sede di narcotest e successivamente attraverso esami di laboratorio, che hanno permesso di accertare che dalle piante sequestrate era ricavabile dopo l'essiccamento un quantitativo pari a grammi 150,3 di marijuana, con un contenuto di thc pari a grammi 3,1%, da cui possono ricavarsi n. 186 dosi medie singole.

Completa e delinea il quadro probatorio la circostanza che, in sede di interrogatorio di garanzia, l'odierno imputato ha ammesso la detenzione delle piante e della sostanza, sostenendone un ampio uso personale in ragione di alcune patologie che lo affliggono.

Ciò posto, rileva innanzitutto il giudicante in punto di fatto che, alla luce di simili emergenze, pacifica e dimostrata risulta la circostanza che il [REDACTED] abbia coltivato direttamente e personalmente, le piante di marijuana rinvenute dagli operanti.

Unica questione controversa consiste dunque, in diritto, nello stabilire se la condotta di coltivazione di piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, sia penalmente rilevante anche quando sia realizzata per destinazione del prodotto ad uso personale, atteso che, in passato, si era realizzato un effettivo contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul punto. Solo ove la risposta a tale quesito fosse negativa, si imporrebbe, quindi, l'ulteriore valutazione relativa al presumibile uso della sostanza.

Ebbene, secondo l'orientamento maggioritario ma più risalente (tra le tante, vedi Cass., Sez. IV, 23.3.2006, n. 10138, [REDACTED]), la coltivazione di piante da cui possano ricavarsi sostanze stupefacenti è sempre e comunque penalmente illecita, quale che sia la destinazione effettiva del raccolto: la destinazione ad uso personale non può assumere alcun rilievo, infatti, sia perché difetta il nesso di immediatezza

della coltivazione con l'uso personale stesso, sia perché non può determinarsi a priori la potenzialità della sostanza stupefacente ricavabile.

Secondo altro orientamento (tra le altre, Cass., Sez. VI, 10.5.2007, n. 17983, Notaro), invece, deve distinguersi tra "coltivazione domestica" e "coltivazione di tipo tecnico-agrario", ritenendosi che la prima non integri gli estremi della fattispecie tipica della "coltivazione" oggetto di incriminazione nell'ambito dell'art. 73, comma primo, del D.P.R. n. 309 del 1990, ma costituisca species del più ampio genus (di chiusura) della detenzione, di cui al 1° comma del successivo art. 75, risultando conseguentemente depenalizzata se finalizzata all'esclusivo uso personale.

Vi è stato quindi un primo intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 28605 del 24.4.2008) – le quali hanno affermato il principio secondo il quale "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale", purché risulti altresì ricorrente in concreto il necessario estremo della offensività specifica della singola coltivazione – in esito al quale, permanendo il contrasto all'interno delle singole Sezioni, sono di recente nuovamente intervenute le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 12348/19.

In tale fondamentale arresto, le Sezioni Unite all'esito di un percorso logico ed argomentativo pienamente condivisibile ed esaustivo, pervengono ad una graduazione della risposta punitiva rispetto all'attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni, affermando, schematicamente, che: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo – alle condizioni sopra elencate – per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all'esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l'art. 131-bis c.p., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonché, in via graduata, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto.

Quanto poi alla individuazione delle condotte penalmente rilevanti, la Suprema Corte ha sostenuto che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modesto quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".

Trattasi di indici, tutti, riscontrabili nella vicenda che qui ci occupa, come del resto richiesto concordemente da entrambe le parti processuali: è, quella del [redacted], una coltivazione domestica di minime dimensioni (quattro piantine in

tutto), portata avanti con tecniche assai rudimentali (due lampade accese in un magazzino chiuso), capace di fornire quantitativi modesti di stupefacente (la bassa percentuale di thc pari al 3,1 % determina una fruibilità contenuta del prodotto), senza che vi siano elementi alla cui stregua desumere un inserimento del [redacted] in strutture o organizzazioni dedite allo spaccio.

Può quindi concludersi per una assoluzione dell'imputato, perché la fattispecie non è prevista dalla legge come reato.

Va solo aggiunto che qualora, poi, la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, le sanzioni amministrative dell'art. 75 dovranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale.

Infine, ai sensi degli artt. 85 e 87 del DPR 309/90 deve essere ordinata la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e di quant'altro in sequestro, ad eccezione del telefono cellulare che, in assenza di comprovati legami con una attività di spaccio può essere restituito [redacted]

Il carico dell'Ufficio giustifica il prolungato termine per il deposito delle motivazioni della presente sentenza.

P.Q.M.

visti gli art. 530 secondo comma c.p.p.

ricondotto il reato contestato alla ipotesi di cui all'art. 75 DPR 309/90, assolve [redacted] perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Prefetto di [redacted] per i provvedimenti di sua competenza.

Ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro; dispone la restituzione del telefonino in sequestro all'imputato avente diritto.

Motivi in giorni sessanta.

Roma, 2 luglio 2020

IL GIUDICE

[redacted signature]

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Depositato in Cancelleria**



Roma, il 03.07.2020

IL CANCELLIERE

[redacted signature]